

Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Termine per la raccolta delle firme: 30 aprile 2003

Iniziativa popolare federale «Più giusti assegni per i figli!»

Esame preliminare

La Cancelleria federale svizzera,

esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Più giusti assegni per i figli!», presentata il 19 settembre 2001;

visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 1976¹ sui diritti politici;

visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 1978² sui diritti politici,

decide:

1. La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Più giusti assegni per i figli!», presentata il 19 settembre 2001, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP³) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.
2. L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori:

¹ RS 161.1

² RS 161.11

³ RS 311.0

No.	Cognome	Nome	Via	No.	NPA	Domicilio
1	Fasel	Hugo	Juraweg	9	1717	St. Ursen
2	Allemann	Peter	Loorstrasse	25	8400	Winterthur
3	Favre	Eric	Rue d'Ôrmone Soleil Couchant		1965	Savièse
4	Flügel	Martin	Seidenweg	69	3012	Bern
5	Gerber	Hugo	Sägetstrasse	21A	3123	Belp
6	Hagen	Guido	Oberdorf	2	1712	Tafers
7	Hartmann- Bertschi	Regula	Riedernrain	133	3027	Bern
8	Hayoz Clément	Chantal	Imp. du bois	15	1754	Avry
9	Pillonel	Michel	Au Bugnonet		1470	Lully
10	Robbiani	Meinrado	Via Credera	17A	6987	Caslano
11	Schmid	Therese	Engelhardstrasse	64	3280	Murten
12	Walder Pfyffer	Anne	Rue des Sablons	31	2000	Neuchâtel
13	Zufferey	Michel	Rue du Stand		1958	Saint-Léonard

3. Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Più giusti assegni per i figli!» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.
4. La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Federazione svizzera dei sindacati cristiani, Signore Martin Flügel, Casella postale 5775, 3001 Berna, e pubblicata nel Foglio federale del 30 ottobre 2001.

16 ottobre 2001

Cancelleria federale svizzera:

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Iniziativa popolare federale «Più giusti assegni per i figli!»

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

Art. 116, rubrica e cpv. 2

Protezione della famiglia e assicurazione maternità

²*Abrogato*

Art. 116a Assegni per i figli (*nuovo*)

¹La Confederazione legifera in materia di assegni per i figli.

²Gli assegni per i figli poggiano sul principio „un figlio, un assegno“. Il diritto all'assegno è indipendente dallo statuto giuridico del figlio e dalle condizioni economiche dell'avente diritto.

³Il diritto agli assegni per i figli sussiste dalla nascita sino al compimento del sedicesimo anno di età. Tale diritto è prorogato per la durata di una o più formazioni riconosciute, ma al massimo sino al compimento del venticinquesimo anno di età.

⁴L'assegno per i figli corrisponde a una prestazione giornaliera unitaria di almeno 15 franchi in tutta la Svizzera. Il calcolo è effettuato su 30 giorni per mese. L'assegno per i figli è adeguato ogni due anni all'evoluzione dei salari e dei prezzi. La legge ne disciplina l'entità del diritto per i figli che vivono all'estero.

⁵L'esecuzione avviene in collaborazione con i Cantoni e può avvalersi del concorso delle casse di compensazione familiari pubbliche o private esistenti. La Confederazione istituisce una perequazione a livello nazionale degli oneri risultanti dalle prestazioni di cui nel capoverso 4. Essa può gestire una cassa federale di compensazione familiare.

⁶L'assegno per i figli è finanziato mediante prestazioni della Confederazione e dei Cantoni, nonché mediante contributi dei datori di lavoro. Le prestazioni della Confederazione e dei Cantoni ammontano insieme ad almeno la metà delle spese.

II

Le *disposizioni transitorie* della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 196, rubrica

Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale

Art. 197 Disposizioni transitorie successive all'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (*nuovo*)

1. Disposizione transitoria all'art. 116a (Assegni per i figli) (*nuovo*)

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione necessarie, se entro cinque anni dall'accettazione dell'articolo 116a l'Assemblea federale non ha emanato la corrispondente legislazione.

² Il primo adeguamento dell'importo dell'assegno per i figli secondo l'articolo 116a capoverso 4 è effettuato due anni dopo l'accettazione dell'articolo 116a da parte del popolo e dei Cantoni.